**Pensione di reversibilità a garanzia del diritto alla studio dei figli superstiti.**

Sul delicato ed attualissimo argomento si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con Sentenza n. 23285 del 2016 depositata in data 15 novembre.

Al fine del riconoscimento del beneficio della pensione di reversibilità ciò che rileva è la frequenza dei figli del “ de cuius” di un istituto scolastico a prescindere dalla natura di quest’ultimo pur chè lo stesso si occupi di recupero di anni scolastici.

Nel caso in esame che vede al centro una vedova la quale chiede il riconoscimento del beneficio della pensione di reversibilità, senza il limite della cumulabilità dei redditi, per il recupero degli anni scolastici dei figli la questione appare controversa (in tal caso è bene specificare che il figlio a carico era pacificamente studente e non ultra ventunenne, ma non frequentava una scuola media professionale, bensì un istituto privato specializzato nel recupero di anni scolastici).

Infatti anche se tale diritto viene riconosciuto sia dai giudici di “prime cure” che dai Giudici territoriali è pur vero che in entrambe i casi si fa riferimento in maniera più o mena rigida agli elementi necessari al fine del riconoscimento del beneficio.

Un’interpretazione costituzionalmente orientata viene invece offerta dai Supremi Giudici investiti della controversia che portano avanti un orientamento sicuramente più flessibile .

In tal senso anzitutto il Supremo Collegio richiama il contenuto dell’art.1 comma 41 l. 335/1995, il quale recita: "*La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell’ambito del regime dell’assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli figli di minori età, studenti, ovvero inabili, l’aliquota percentuale della pensione è elevata al 70 per cento limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all’allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti*".

I Supremi Giudici rapportano queste argomentazioni alla “ratio” della prosecuzione dell’erogazione del trattamento di reversibilità agli studenti, figli dell’assicurato o pensionato - la quale risiede indubbiamente nella prevenzione del bisogno derivante dalla continuazione degli studi oltre la maggiore età ben si accorda anche ai fini della deroga alla cumulabilità tra trattamento di reversibilità e redditi personali, riconosciuta al beneficiario nel caso di presenza nel nucleo familiare di un figlio studente a carico.

 Invero, la ratio dell’erogazione della pensione, e della sua prosecuzione, risiede, secondo gli Ermellini, più che nella giovane età degli orfani, nella concreta impossibilità di procurarsi un reddito proprio a motivo della dedizione del loro tempo agli studi.

 Quello che dunque rileva ai fini della soluzione della controversia e della corretta interpretazione della normativa in esame, non è né l’astratta condizione di studente, come affermato dalla Corte milanese, né la frequenza di un istituto pubblico o parificato abilitati al rilascio del diploma, come pretende l’INPS. È invece sufficiente che si versi nell’ipotesi di frequenza di un istituto (anche privato) che si occupi del recupero degli anni scolastici e della prosecuzione degli studi al fine del conseguimento di un diploma presso un istituto abilitato che abbia valore legale e permetta l’accesso a qualsiasi concorso e scuola universitaria.
 Le considerazioni sin qui svolte impongono ai Giudici di Piazza Cavour dunque di respingere il ricorso.

***.***